



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 110 del 17/05/2019

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: CCNL 2016-2018: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE -
APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE**

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di maggio alle ore 13:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
PALOMBI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 110 del 17/05/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 107, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, prevede che spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, "questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".
- l'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti.
- l'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 stabilisce che, ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi competenti.
- l'art. 109 comma 2 stabilisce che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 c. 2 e 3 fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione";

Rilevato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999 (Nuovo Ordinamento Professionale) ha introdotto oltre all'attuale sistema di classificazione del personale, l'area delle Posizioni Organizzative, disciplinando:

- le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi per le Posizioni Organizzative
- la struttura retributiva accessoria costituita da retribuzione di posizione e di risultato
- le particolarità tipiche dei comuni di minori dimensioni;

Considerato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali del 21/05/2018 ha aggiornato la disciplina dell'istituto contrattuale;

Dato atto che:

- l'articolo 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali istituisce l'Area delle posizioni organizzative sulla base di due tipologie riguardanti:
 - ❖ lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

- ❖ lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
- le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere l'assetto dell'Area delle posizioni organizzative entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL;

Ritenuto che si renda di conseguenza necessario ridefinire i criteri di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa, i criteri di graduazione della retribuzione di posizione, nonché i criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato;

Atteso che l'articolo 14 del CCNL demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione;

Rilevato che il citato art.14 del CCNL 21.05.2018 contiene una regolamentazione degli incarichi delle posizioni organizzative riferita agli Enti nei quali è presente la dirigenza e che pertanto nel nostro Ente, privo di qualifiche dirigenziali, devono intendersi disapplicate le disposizioni dei primi due commi del predetto articolo, risultando applicabile altresì il meccanismo previsto dal comma 1 dell'art.17, il quale dispone, semplificando, che i funzionari ai quali i sindaci abbiano attribuito funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 e che in conseguenza di ciò siano stati nominati come responsabili dei servizi ai sensi dell'art.50 comma 10 del predetto D:Lgs. n.267/00 sono necessariamente posizioni organizzative;

Rilevato altresì che, negli enti privi di dirigenza, neppure la previsione circa la durata dell'incarico di posizione organizzativa può essere sottoposta ai limiti temporali dell'art.14 ma l'incarico non potrà che avere l'identica durata dell'incarico delle funzioni dirigenziali conferite;

Vista la disciplina regolamentare all'uopo predisposta che considera come oggetto di analisi gli elementi che, a termini di contratto, qualificano le singole posizioni organizzative, tenendo conto di fattori di complessità, di autonomia gestionale e organizzativa, della conseguente responsabilità, e delle professionalità applicabili;

Dato atto che il sistema della graduazione delle singole posizioni proposto, impostato su detti criteri, consente di analizzare le caratteristiche di ogni singola posizione e giustifica il punteggio attribuito a ciascuna;

Rilevato che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 5 e 7 del CCNL 21/5/2018, come da verbale della Delegazione trattante del 17.05.2019 in atti;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa indicato:

- 1 di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da n.8 articoli;
- 2 di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza dalla prima attribuzione di incarichi successiva all'approvazione del presente regolamento e che comunque, al fine di garantire la regolare funzionalità dell'Ente, le Posizioni Organizzative già attribuite vengano con il presente atto prorogate nelle loro funzioni;
- 3 di dare atto che la misura dell'indennità di posizione che sarà attribuita a ciascuna posizione organizzativa sarà definita a seguito di specifica valutazione, operata ai sensi di quanto previsto dal Regolamento;
- 4 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione dell'urgenza di dare attuazione a quanto previsto dal CCNL del 21.05.2018.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 30 del 17.05.2019

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA